

MISURE DELLA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2022 DI INTERESSE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ, LORO FAMILIARI E ASSOCIAZIONI

Cliccare sui bottoni colorati per aprire la pagina corrispondente all'argomento prescelto

(Documento realizzato a cura degli Avv.ti Gianfranco de Robertis e Alessia Maria Gatto, consulenti legali di Anffas Nazionale)

DETRAZIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE E AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROROGA APE SOCIALE

REDDITO DI CITTADINANZA

(ammontare del fondo, destinazione di una quota degli esoneri contributivi alle agenzie di mediazione lavoro ed esonero della decurtazione del Rdc per famiglie con persone con disabilità)

FINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA PARITÀ DI GENERE E PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LE POLITICHE PER LA PARITÀ DI GENERE

PIANO STRATEGICO NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

CONGEDO DI PATERNITÀ

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ED ALTRI AMBITI SOCIALI

FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FONDO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA

FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DI ALUNNI CON DISABILITÀ

MISURA PER RAFFORZARE IL DIRITTO ALLO STUDIO IN CLASSI NUMEROSE

AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT DA DESTINARE IN PARTE ALLA PRATICA SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

INTERVENTI PER L'OFFERTA TURISTICA DI PERSONE CON DISABILITÀ

FONDO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (PER LEGGE DELEGA SULLA DISABILITÀ)

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI ENTI CHE OPERANO PER LA DISABILITÀ

FONDI GIÀ PREVISTI NELLE ANNUALITÀ PRECEDENTI

DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

(Art. 1, Comma 42, l. n. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche spetta un credito di imposta del 75% sulle spese sostenute nel corso del 2022 nella misura e alle condizioni di cui al comma 2.

Tra tali interventi risultano anche gli “interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari” e quindi sollevatori, montascale, ecc.

Occorre evidenziare che la detrazione arriva fino alla compensazione dell'imposta dovuta all'erario (Irpef); quindi se l'imposta dovuta fosse inferiore rispetto alla suddivisa quota annua si perderebbe la parte eccedente della quota annua suddivisa.



Il testo della legge di bilancio

Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è inserito il seguente:

«Art. 119-ter. - (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche).

1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236»;

REDDITO DI CITTADINANZA: INCREMENTO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLA MISURA (Art. 1, Comma 73, l.n. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

Per l'anno 2021 erano stati allocati 7.587.300.000 euro, prevedendo per l'anno 2022 ulteriori 7.719.600.000 euro, ma nella legge di bilancio si individua un incremento di spesa tale per cui nel 2022 le risorse per il reddito di cittadinanza saranno pari ad euro 8.784.900.000



Il testo della legge di bilancio

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

REDDITO DI CITTADINANZA: ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ASSUNZIONI DI PERCETTORI DI RDC E RICONOSCIMENTO DI UNA QUOTA DI ESSO ALLE AGENZIA DI MEDIAZIONE LAVORO (Art. 1, comma 74, lett. g) n. 2 l.n. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

La norma prevede che quando i datori di lavoro privato assumono a tempo indeterminato o determinato o anche con contratto di apprendistato i percettori di reddito di cittadinanza è riconosciuto loro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.

Se tale assunzione è derivata da un'attività di incontro fra la domanda e l'offerta posta in essere da un'Agenzia per il lavoro, questa percepirà il 20% dell'incentivo che spetta al datore di lavoro, decurtandolo dall'importo totale previsto per quest'ultimo. Si ricorda che tra tali Agenzie vi sono anche associazioni senza fini di lucro dedicate alla tutela del lavoro e della disabilità, alle attività imprenditoriali e ai percorsi formativi, accreditate presso ANPAL ai sensi del d. lgs. n. 276/2003.

È importante che vi sia questo sostegno alle Agenzie che molto spesso sono l'unica risorsa specie per le persone con disabilità (che sono presenti nella stragrande maggioranza dei nuclei che attingono al reddito di cittadinanza per la potenziale e concreta deprivazione materiale che la condizione di disabilità porta in sé) di accedere ad un lavoro.



Il testo della legge di bilancio

Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

Omissis

g) all'articolo 8:

Omissis

1) al comma 1, le parole: "Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc," sono sostituite dalle seguenti: "Al datore di lavoro privato che a assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc,";

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Le agenzie per il lavoro iscritte all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, autorizzate da ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc. 1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione dei soggetti percettori di Rdc, alle agenzie per il lavoro di cui al 10 settembre 2003 n. 276 è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, effettuata mediante l'utilizzo delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1, il 20 per cento dell'incentivo di cui al comma 1, che viene decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro.

REDDITO DI CITTADINANZA: NON APPLICABILITÀ DELLA DECURTAZIONE DEL RDC PER NUCLEI FAMILIARI CON PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O CON DISABILITÀ GRAVE (Art. 1, commi 76 e 77, l. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

Sulla parte di reddito di cittadinanza volto ad integrare il reddito familiare (l'altra è volta a sostenere l'eventuale locazione della casa di abitazione) viene prevista la decurtazione di 5 euro per ciascun mese a partire da quello successivo a quando si è rifiutata una congrua offerta di lavoro. Ma tale decurtazione non opera per alcuni nuclei familiari più vulnerabili, come quelli che hanno al loro interno una persona con disabilità grave o non autosufficiente come da tabella 3 allegata al DPCM n. 159/2013 regolante la disciplina dell'ISEE



Il testo della legge di bilancio

76. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 4 del 2019, nei limiti di quanto previsto al comma 78 e ferma restando la decadenza della prestazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera e).

77. La riduzione di cui al comma 76 non opera per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, nonché per i nuclei familiari tra i cui componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficiente, come definiti ai fini dell'ISEE.

PROROGA APE SOCIALE (Art. 1, comma 91, l. n. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

Si prevede anche per l'anno 2022 la possibilità di poter accedere alla c.d. APE (Anticipazione pensionistica) sociale, ossia avere un'indennità pari al valore della pensione prima di maturare i requisiti di vecchiaia senza interessi (come l'APE ordinaria).

Si può accedere all'APE Sociale se alla data del 31.12.2021 si era in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed in presenza di una delle ulteriori condizioni previste dalla legge; tra queste vi è anche la condizione di chi al momento della richiesta, presta assistenza da almeno sei mesi verso il proprio coniuge o un parente di primo grado convivente ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente (negli ultimi due casi solo se i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 70 anni, siano mancanti o con invalidità).



Il testo della legge di bilancio

All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e alla lettera a), le parole: «da almeno tre mesi» sono soppresse.

CONGEDO DI PATERNITA'

(Art. 1, comma 134, l. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

Il congedo obbligatorio di paternità diventa una misura stabile e sarà di 10 giorni da fruire nei primi 5 mesi dalla nascita del figlio.

Si ricorda che il congedo obbligatorio di paternità è stato introdotto con l'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che preveda un massimo di 5 giorni. Il numero dei giorni è progressivamente aumentato (7 nel 2020) fino ad arrivare a 10 giorni nel 2021, ma in via eccezionale; mentre ora tale numero giornate è stabilizzato.



Il testo della legge di bilancio

All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'anno 2021»;
- b) al secondo periodo, le parole: «, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni dall'anno 2021»;
- c) al terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'anno 2021».

FONDO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (Art. 1, commi 135 e 136, l. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

La Legge di Bilancio 2022 riconferma il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nato con la Legge di Bilancio per il 2016, prevedendo una proroga per gli anni 2023 e 2024, con il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta per i versamenti effettuati al Fondo dalle Fondazioni di origine bancaria pari al 65% dei versamenti effettuati e fino a 45 milioni di euro per l'anno 2023 ed invece al 75% per l'anno 2024, con un tetto però di 25 milioni.

Si ricorda che invece per l'anno 2022 il credito di imposta a legislazione già vigente è pari al 65% dei versamenti effettuati fino a 55 milioni di euro.

N.B. Negli anni 2016-2017-2018 il credito d'imposta era pari al 75% per un fondo capiente fino a 100 milioni di euro.



Il testo della legge di bilancio

135. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2024»;
- b) al secondo periodo, le parole: «e a 45 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per l'anno 2024».

136. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2023 e 2024

FINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA PARITÀ DI GENERE E PIANO STRATEGICO NAZIONALE (Art. 1, commi da 138 a 148 l. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

Viene prevista l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere per individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, nonché colmare il divario nel mercato del lavoro attraverso la parità nella partecipazione ai diversi settori economici e la parità retributiva e pensionistica. [tra l'altro nel comma 138 si prevede che il Fondo di 2 milioni per il sostegno alla parità salariale di genere istituito a fine 2020 sia di 52 milioni di euro annui a partire dal 2023, prevedendo anche un sistema di certificazione della parità di genere da parte di imprese pubbliche e private].

Il Piano sarà elaborato con il contributo sia delle amministrazioni interessate sia delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e poi attuato e monitorato nella sua attuazione da una Cabina di regia interistituzionale e da un Osservatorio Nazionale.

Però nulla si dice rispetto alle donne lavoratrici con disabilità e quindi alla potenziale multidiscriminazione cui più facilmente possono essere soggette. Ad avviso di Anffas occorre prevedere specificatamente un'attenzione per la condizione di disabilità che tali donne possono vivere, garantendo quindi:

- nei lavori per la costruzione del Piano, tale attenzione attraverso la specifica rappresentanza di associazioni che tutelano la disabilità (anche in ossequio al principio previsto dall'articolo 4.3 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con legge n. 18/2009)
- la previsione di azioni positive volte a contrastare tale maggiore rischio;
- un sistema di monitoraggio che prevedesse anche la verifica dell'andamento delle soluzioni adottate e dell'impatto avutosi rispetto alla vita delle donne con disabilità.

L'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere sarà costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle Regioni, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Unione delle Province d'Italia. Ne faranno parte i rappresentanti delle Associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.

Sul punto Anffas auspica che si tenga conto anche della rappresentanza delle donne con disabilità.

Inoltre faranno parte di tale Osservatorio un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati Unici di Garanzia, dell'Istituto Nazionale di Statistica, dell'Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della Conferenza dei rettori delle Università italiane (C.R.U.I).



Il testo della legge di bilancio

138. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere, ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro con delega per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

139. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025.

Comma 140

140. Il Piano di cui al comma 139 ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonché colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale.

141. Per la finalità di cui al comma 139 sono istituiti, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

142. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle Regioni, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Unione delle Province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle Associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fanno altresì parte un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati Unici di Garanzia, uno dell'Istituto Nazionale di Statistica, uno dell'Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, uno del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno della Conferenza dei rettori delle Università italiane (C.R.U.I.).

143. Competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 139, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

144. La Cabina di regia interistituzionale, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata, è il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise.

145. Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità, l'Osservatorio si avvale di un Tavolo di lavoro sulla "certificazione di genere alle imprese". Ai componenti del Tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

146. Presso il Dipartimento per le pari opportunità è istituito altresì un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione, nonché di albo degli enti accreditati.

147. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata, sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per le politiche per la parità di genere. Con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento.

148 Per il finanziamento del Piano di cui al comma 139, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.

PIANO STRATEGICO NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE (Art. 1, comma 149, l. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

Viene prevista l'adozione di un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", tra l'altro per:

- prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività;
- sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa delle rappresentanze di genere;
- promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere;
- potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle vittime di violenza, garantendo altresì la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;
- censire i dati del fenomeno.

Il Piano sarà elaborato con il contributo sia delle amministrazioni interessate sia delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza e poi attuato e monitorato nella sua attuazione da una Cabina di regia interistituzionale e da un Osservatorio Nazionale.

Però nulla si dice rispetto alle donne con disabilità e quindi alla potenziale multidiscriminazione cui più facilmente possono essere soggette, soprattutto quando a fenomeni di violenza domestica, allorquando vivono anche una situazione di dipendenza per l'assistenza da parte dei loro familiari. Anffas aveva chiesto di prevedere specificatamente un'attenzione per la condizione di disabilità che tali donne possono vivere, garantendo quindi anche nei lavori per la costruzione del Piano tale attenzione attraverso:

- la specifica rappresentanza di associazioni che tutelano la disabilità (anche in ossequio al principio previsto dall'articolo 4.3 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con legge n. 18/2009);
- la previsione di azioni positive volte a contrastare tale maggiore rischio;
- un sistema di monitoraggio che preveda anche la verifica dell'andamento delle soluzioni adottate e dell'impatto avutosi rispetto alla vita delle donne con disabilità.

Infatti più particolare attenzione dovrà essere data rispetto alle donne con disabilità intellettiva o disturbi del neurosviluppo che spesso hanno meno possibilità di accedere alle azioni per evitare violenze e soprattutto necessitano di operatori altamente specializzati anche rispetto alle tecniche di comunicazione con tali donne.



Il testo della legge di bilancio

All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 é sostituito dal seguente: «1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti finalità, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3:
 - a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
 - b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
 - c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
 - d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
 - e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori;
 - f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

- g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;
 - h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;
 - i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
 - l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio»;
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- « 2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;
- d) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
- «3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, é incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto.
4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
- e) il comma 5 é abrogato;
- f) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica».

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ED ALTRI AMBITI SOCIALI (Art. 1, commi da 159 a 171, l. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

Si sta finalmente creando un sistema di presa in carico in generale per le persone con disabilità ed anziani non autosufficienti (in cui rientrano sia persone con disabilità grave, ossia riconosciute ex art. 3 c. 3 Legge n. 104/1992, sia persone con disabilità gravissima, ossia che, oltre a possedere il primo requisito, sono anche in una delle condizioni di cui all'art. 3 del D.M. 26.09.2016), partendo dalla previsione dell'intercettazione del bisogno attraverso la dislocazione territoriale dei cc.dd PUA - Punti Unici di Accesso incardinati presso le Case della Comunità, la cui istituzione è prevista dalla Misura 6 del PNRR. Tali Case, infatti, non solo si cureranno (sul territorio con carattere di assoluta prossimità verso il cittadino) dell'individuazione del bisogno di salute dei cittadini non autosufficienti e dell'attivazione dei servizi sanitari e socio-sanitari (inclusa per esempio l'assistenza domiciliare integrata con prestazioni infermieristiche, ecc.), ma provvederanno pure ad una valutazione multidimensionale a più ampio respiro che veda anche l'eventuale individuazione di necessità di sostegni di tipo sociale.

Si ritiene che tale sistema sia per la generalità delle persone non autosufficienti, anziani e non, visto che nel comma 163 si parla in generale di "persone in condizioni di non autosufficienza". Ma molti di tali specifici interventi previsti in tali commi riguardano più che altro esclusivamente le persone anziane non autosufficienti (leggasi commi 162 -164-165-166-167), lasciandosi anche intendere che l'incremento dei 100 milioni del Fondo Nazionale per l'anno 2022, 200 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024 e 300 milioni a partire dal 2025 sia più che altro da utilizzare per gli anziani non autosufficienti.

È poi stabilito che, al di là della Non Autosufficienza, si strutturino anche gli altri LEPS (Livelli essenziali delle prestazioni sociali) in favore delle persone con disabilità, partendo da quelli previsti nella legge n. 328/2000 (assistenza domiciliare per persone con disabilità, anche non grave, centri diurni, ecc.) e da quanto previsto nel nuovo Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali 2021-2023 relativamente, nello specifico a: pronto intervento sociale; supervisione del personale dei servizi sociali; progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.

Per Anffas è comunque condivisibile l'orientamento tendente a separare la condizione di disabilità e non autosufficienza in sé da quella delle persone che, una volta anziane, diventano non autosufficienti. con percorsi specifici e dedicati (anche attraverso fondi "ad hoc" differenziati).

Infatti occorre far presente che una persona con disabilità (specie dalla nascita o per una condizione sviluppatasi durante l'età evolutiva), anche se non autosufficiente, necessita oltre che di assistenza soprattutto di interventi di abilitazione e sviluppo personale e tale condizione è ben diversa da chi è diventato non autosufficiente solo a seguito dell'età anziana, necessitando più che altro in questo caso di assistenza materiale (oltre che sanitaria e socio-sanitaria), come nel caso delle persone che, divenute anziane abbiano, un decadimento progressivo.

Nel primo caso la persona dovrà convivere con una pregressa condizione di disabilità, a cui poi si può aggiungere l'ulteriore condizione di anziano non autosufficiente, con tutto ciò che ne consegue; mentre nel secondo caso, la persona avrà vissuto una loro "normale" vita e solo nella parte finale della stessa avranno necessità di eventuali sostegni.

Le due condizioni, pertanto, non sono esattamente sovrapponibili né i sostegni da erogarsi possono essere indistinti.

Tutto ciò però a condizione che sia per l'una che per l'altra categoria sia infrastrutturato un virtuoso percorso di presa in carico che prevenga e contrasti ogni forma di istituzionalizzazione e segregazione, garantendo i necessari ed adeguati sostegni, sia di ordine economico che di disponibilità di una rete integrata di servizi, di prossimità, in misura idonea a garantire la migliore qualità di vita possibile, ricomprendendo anche i sostegni a coloro che svolgono attività di caregiving.



Il testo della legge di bilancio

159. I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

160. Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

161. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi da 159 a 171 e per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ATS e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.

162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree:

- a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;
- b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;
- c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.

163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate «Case della comunità». Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS. Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che

intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS.

164. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162. L'offerta può essere integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale.

165. Al fine di qualificare il lavoro di cura, con intese stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 164 possono essere previsti percorsi di formazione, anche mediante gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

166. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche

attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 162, lettera c), nonché alle attività e ai programmi di formazione professionale di cui al comma 165 e ai progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.

167. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e le modalità di verifica del raggiungimento dei LEPS medesimi per le persone anziane non autosufficienti nell'ambito degli stanziamenti vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168.

168. Per le finalità di cui al comma 162, lettere a), b) e c), e al comma 163, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2025.

169. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi già individuati ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali LEPS integrano quelli già definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e

dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021.

170. In sede di prima applicazione sono definiti i seguenti LEPS, individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del 28 luglio 2021:

- a) pronto intervento sociale;
- b) supervisione del personale dei servizi sociali;
- c) servizi sociali per le dimissioni protette;
- d) prevenzione dell'allontanamento familiare;
- e) servizi per la residenza fittizia;
- f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.

171. Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 169 e 170 concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano di cui al comma 170 insieme alle risorse dei fondi europei e del PNRR destinate a tali scopi.

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DI ALUNNI CON DISABILITÀ (Art.1, comma 174, l. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

Il Fondo di solidarietà comunale è destinato per 30 milioni di euro nell'anno 2022, per 50 milioni di euro nell'anno 2023, per 80 milioni di euro nell'anno 2024, per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e per 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per sostenere l'aumento degli alunni con disabilità frequentanti scuole fino alla scuola secondaria di primo grado delle regioni ordinarie o della Sicilia cui garantire il trasporto scolastico gratuito.

La norma sembra solo garantire la destinazione pro quota del Fondo, senza però che esso sia incrementato; per Anffas sarebbe stato utile prevedere un incremento pari alla quota destinata al livello essenziale introdotto.

Occorre ricordare che nella legge di bilancio per l'anno 2021, per evitare i disservizi sul trasporto scolastico in genere, che continuavano ad imperversare durante la pandemia, era stato istituito uno specifico fondo con una dotazione di 150 milioni di euro proprio per il servizio di trasporto scolastico (non quindi in favore dei soli alunni con disabilità) e che già nei mesi precedenti col c.d. "Decreto Agosto" era stata autorizzata una spesa di altri 150 milioni di euro aggiuntivi per il trasporto scolastico degli ultimi mesi dell'anno 2020.

N.B. il Fondo di solidarietà comunale non copre il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.



Il testo della legge di bilancio

Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-septies) é aggiunta la seguente:

«d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno

2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo é ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero

dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

INTERVENTI PER L'OFFERTA TURISTICA DI PERSONE CON DISABILITÀ (Art.1, commi 176 e 177, l. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

Anffas ritiene lodevole l'iniziativa.

In precedenza, si era solo previsto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania fino al 31 dicembre 2022 nel limite delle risorse disponibili (25 milioni per il 2021 e 25 milioni per il 2022) per i cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

- a) studenti universitari fuori sede;
- b) persone con disabilità grave in possesso della certificazione ex art. 3 c.3 Legge n. 104/1992;
- c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro;
- d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.

In ogni caso tale contributo per i biglietti aerei rimane per l'anno 2022 nei termini sopra detti.



Il testo della legge di bilancio

176. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone con disabilità.

177. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 176.

FONDO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (Art.1, commi 178, l. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

Il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità è stato istituito con la legge di bilancio di fine 2019 per interventi legislativi volti a razionalizzare la normativa e per la promozione dei diritti delle persone con disabilità ed oggi è stabilito che tali risorse siano usate per l'attuazione della legge 22 dicembre 2021 n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità", adottata dal Parlamento in attuazione di quanto previsto anche nella Misura 5 Componente 2 del PNRR per attivare tutta una serie di decreti legislativi volti a modificare le modalità di accertamento della disabilità e garantire alle persone con disabilità un progetto individuale che supporti il proprio percorso di vita.

Si ricorda che fino ad oggi sono stati allocati 29 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e che erano stati previsti 300 milioni di euro a partire dall'anno 2022. Intanto però con l'articolo 4 del Decreto Legge 10.12.2021 n. 209 volto più che altro a sostenere pagamenti aggiuntivi per vari corpi di Polizia e per l'acquisto di vaccini e cura di persone affette da Covid-19 è stato stabilito che le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza non spese per l'anno 2021 (ossia 200 milioni di euro) andassero a coprire le spese di tale altro Decreto.

Quindi l'aver previsto per i anni a partire dal 2023 l'incremento di 50 milioni di euro altro non è che il restituire i 200 milioni non spesi per l'anno 2021 restituendone 50 per ciascuno dei quattro anni 2023-2026.



Il testo della legge di bilancio

Il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità» ed è trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ (Art.1, commi da 179 a 180, l. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

Recepimento delle indicazioni di ANCI e quelle rese dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 17 giugno 2021, viene reso strutturale per 100 milioni di euro annui il fondo istituito dall'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Questi 100 milioni di euro verranno suddivisi tra Enti Locali che gestiscono l'assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione per la frequenza degli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado ed i restanti 30 milioni per i Comuni che gestiscono (ai sensi del decreto legislativo n. 112/2008) l'assistenza per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di secondo grado.

Se questo è la ratio dell'individuazione delle due quote del Fondo, si solleva qualche perplessità rispetto al fatto che si prevedano soli 30 milioni per i Comuni, visto che il numero degli alunni con disabilità che tali Enti potenzialmente devono assistere è maggiore rispetto a quelli da assistere per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado.



Il testo della legge di bilancio

179. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

180. Il fondo di cui al comma 179 è ripartito, per la quota parte di 70 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 30 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.

FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (Art.1, commi da 181 a 182, l. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

Il comma 401 della Legge 208 del 2015 aveva previsto l'istituzione di un "Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico", con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 per le seguenti finalità:

- 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza ed il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative;
- 25% per incremento delle strutture semiresidenziali e residenziali con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare trattamenti o minori adolescenti ed adulti;
- 60% per l'incremento del personale del SSN preposto all'erogazione delle terapie secondo le Linee Guida dell'ISS

Poi il Fondo era stato incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 ed ora è incrementato di 27 milioni di euro per il 2022. Tali risorse aggiuntive per il 2022 sono da spendere tutte per *"iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale ed abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico"*



Il testo della legge di bilancio

181. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 27 milioni di euro per l'anno 2022»;
- b) al comma 402, alinea, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «il Ministro per le disabilità e con».

182. Il rifinanziamento di cui al comma 181, lettera a), è finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (Art.1, commi 183 E 184, l. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

La disposizione rfinanzia, per l'anno 2022, la dotazione finanziaria del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Il Fondo in oggetto è finalizzato a dare attuazione a politiche territoriali di inclusione, accessibilità e sostegno delle persone con disabilità. In particolare, gli interventi interessano ambiti quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture (anche digitali o destinate alle attività ludico-sportive), l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile. Il rifinanziamento del Fondo anche al 2022 mira a dare continuità alle azioni intraprese e a garantire che l'investimento in progetti sperimentali e settoriali possa caratterizzarsi in termini di maggiore incisività.

Il comma 2 aggiunge, tra gli ambiti di intervento verso cui orientare le risorse del Fondo, i progetti settoriali dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico.

N.B. Tale Fondo non è da confondere con il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, già commentato al comma 178 e le risorse da destinare ad interventi per le persone con disturbo dello spettro autistico sono aggiuntive rispetto all'altro specifico Fondo già commentato per i commi 182 e 183



Il testo della legge di bilancio

183. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

Comma 184

184. All'articolo 34, comma 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico».

AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT DA DESTINARE IN PARTE ALLA PRATICA SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (Art.1, commi da 185 a 187, l. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

Gli utili che le Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI hanno per l'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta sull'attività regionale, a condizione che in ciascun anno tali Federazioni destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.



Il testo della legge di bilancio

185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

186. I costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 185 sono rendicontati dalle federazioni sportive nazionali e certificati dagli organi di controllo interno alle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.

187. L'efficacia della misura di cui al comma 185 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato

MISURA PER RAFFORZARE IL DIRITTO ALLO STUDIO IN CLASSI NUMEROSE (Art.1, comma 344, l. 234/2021)



Le misure adottate, in breve

La norma contiene delle previsioni volte a costituire classi in deroga per evitare le cc.dd. “classi pollaio”.

Si ricorda che l’articolo 5 del DPR 81/2009 per le classi con gli alunni con disabilità stabilisce che *“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.”* Pertanto, la norma prevista nella legge di bilancio deve comunque far salvo il principio di carattere generale sopra indicato, evitandosi una reformatio in pejus, intervenendo semmai solo a sostenere ulteriormente la riduzione del numero degli alunni, caso mai questo si innalzi nelle classi successive alla prima.



Il testo della legge di bilancio

Al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell’istruzione è autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 345, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI ENTI CHE OPERANO PER LA DISABILITÀ

Comma 275

Al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa, è riconosciuto alla LILT un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Comma 647

647. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, è riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, denominato «viva gli Anziani». La Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.000 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024.

Comma 736

Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di vario interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS é concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva.

Comma 738

Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, é attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap.

Comma 739

Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di supporto attivo, é attribuito per l'anno 2022 un contributo di 500.000 euro all'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS ONLUS).

Comma 740

Al fine di favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Comma 744

É autorizzato un contributo di 400.000 euro per l'anno 2022 a favore dell'associazione « La Casa di Leo » che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Comma 747

In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Comma 748

Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con una dotazione di 500.000 euro annui. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

Comma 749

Ai fini della replicabilità della metodologia «LAD Project», riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno

2022 in favore del comune di Pavia, per la realizzazione degli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al trasferimento delle risorse al comune di Pavia provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dopo la pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Comma 750

750. É autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione italiana per la sclerosi multipla (FISM).

Comma 900

Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana per ipovedenti « B.I.I. ONLUS » di Treviso.

Comma 972

972. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

FONDI GIÀ PREVISTI NELLE ANNUALITÀ PRECEDENTI

Nella Tabella sottostante, si riporta lo sviluppo di alcuni dei fondi che nel corso degli anni hanno ricevuto alcune modifiche nell'allocazione delle risorse (segnando in rosso gli scostamenti indicati nelle tabelle degli stati di previsione dei vari ministeri rispetto alla legge dell'anno scorso):

FONDO	2021	2022	2023	2024
Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Fondo per il Reddito di cittadinanza	7.587.300.000	7.719.600.000 8.784.900.000	7.720.000.000 8.784.900.000	8.784.900.000
Fondo Nazionale Non Autosufficienza (qui sono i 100 milioni in più per gli anziani non autosufficienti)	668.900.000	667.000.000 807.000.000	665.300.000 965.300.000	913.600.000
Fondo per il "Durante, dopo di noi"	76.100.000	76.100.000	76.100.000	76.100.000
Fondo per l'Inclusione lavorativa (Legge n. 68/1999)	71.915.742	76.915.742	76.915.742	76.915.742
Fondo per I Caregiver	25.000.000	25.000.000 80.000.000	25.000.000 80.000.000	50.000.000
Fondo Nazionale Politiche Sociali	393.958.592	393.958.592 390.935.768	393.958.592 390.935.768	390.935.768
Risorse per n. 189 nuovi medici legali di Inps	-----	26.460.000	-----	-----
Fondo per le vittime di violenza	12.928.980	13.160.215	13.396.733	

Anffas ON I U S
NAZIONALE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE
dal 1958 la persona al centro



ANFFAS NAZIONALE
VIA CASILINA, 3/T - 00182
ROMA (RM)
TEL. 06/3611524 -
06/3212391
nazionale@anffas.net
<http://www.anffas.net>